



Comune di Padova

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER LA RAPPRESENTANZA
DELLE PERSONE PADOVANE
CON CITTADINANZA STRANIERA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19/10/2020

INDICE

Art. 1 – Principi generali	3
Art. 2 – Istituzione	3
Art. 3 – Principi generali per lo svolgimento delle elezioni	3
Art. 4 – Scopi e funzioni della Commissione	4
Art. 5 – Struttura organizzativa	4
Art. 6 – Nomina e durata della Commissione	5
Art. 7 – Insediamento	5
Art. 8 – Convocazione della Commissione	6
Art. 9 – Presidente e Vice Presidente	6
Art. 10 – Sottocommissioni	7
Art. 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni	7
Art. 12 – Modifiche del regolamento	8
Art. 13 – Regolamento interno	8
Art. 14 – Decadenza	8
Art. 15 – Scioglimento	8
Art. 16 – Sede	8
Art. 17 – Entrata in vigore	8

Art. 1 – Principi generali

1. La Commissione per la rappresentanza delle persone padovane di origine straniera di cui al presente regolamento ha la finalità di dare rappresentanza alle cittadine ed ai cittadini stranieri residenti a Padova, offrendo loro la possibilità di esprimersi e di dare il proprio contributo a livello istituzionale, attraverso azioni concrete e buone pratiche.

2. Essa ha inoltre l'obiettivo di fornire uno strumento che, in un'ottica di incentivo dell'incontro tra le culture diverse presenti sul territorio:

a) agevoli le comunicazioni riguardanti le azioni ed i servizi del Comune;

b) svolga un ruolo consultivo nei confronti del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari, delle Consulte di Quartiere e di altri organismi istituzionali in tutti gli ambiti dell'azione amministrativa;

c) raccolga i bisogni e le proposte dei soggetti di cui al comma 1 e le indirizzi agli organi competenti, al fine di formulare proposte dirette a migliorare le politiche di inclusione, potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali.

Art. 2 – Istituzione

1. Con riferimento alla Legge 8 Marzo 1994 n. 203 e ss.mm.ii. di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Partecipazione degli Stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 febbraio 1992", è istituita la *Commissione per la rappresentanza delle persone padovane di origine straniera*, di seguito denominata Commissione.

2. Per *persone padovane di origine straniera* si intendono le persone con cittadinanza non europea o apolidi residenti nel Comune di Padova.

3. Con apposito Disciplinare sono definite le modalità di elezione della Commissione, elezione a cui partecipano le *persone padovane di origine straniera*, di cui al comma precedente che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 3 – Principi generali per lo svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni devono svolgersi in modo da garantire la credibilità e l'autorevolezza della Commissione stessa e saranno ispirate ai seguenti principi:

a) Trasparenza;

b) Semplificazione del processo finalizzata alla maggior accessibilità/partecipazione possibile;

c) Garanzia della massima pubblicità;

d) Parità di genere, assicurando una percentuale minima del 25% per il genere meno rappresentato all'interno della lista e disponendo il sistema del doppio voto di genere.

Art. 4 – Scopi e funzioni della Commissione

1. La Commissione è organo consultivo del/la Sindaco/a, della Giunta, del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari, delle Consulte di Quartiere e di altri organismi istituzionali. Ai suddetti la Commissione può sia presentare pareri sulle proposte di deliberazione, sia sottoporre proprie proposte su tutto ciò che riguarda la vita amministrativa della città di Padova.

In particolare la Commissione:

a) promuove la partecipazione alla vita politica, amministrativa e istituzionale padovana delle persone di origine straniera non comunitarie ed apolide integrando il loro punto di vista nella comunità;

b) promuove e favorisce, di concerto con gli Organi Istituzionali competenti, iniziative rivolte alle persone di origine straniera non comunitarie ed apolide e finalizzate, in particolare, alla conoscenza del contesto normativo italiano e dei servizi del territorio;

c) promuove e favorisce, di concerto con gli Organi Istituzionali competenti, iniziative finalizzate a prevenire o rimuovere ogni forma di discriminazione;

d) promuove e favorisce, di concerto con gli Organi Istituzionali competenti, iniziative di carattere culturale finalizzate alla conoscenza reciproca, al rispetto ed all'incontro tra le varie culture presenti nella comunità cittadina.

2. Alla Commissione devono essere comunicate le convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari, delle Consulte di Quartiere ed altresì l'elenco delle deliberazioni della Giunta comunale per favorire quanto previsto dall'art. 5 comma 6 e dell'art. 9 comma 4 del presente regolamento.

3. Le/i componenti la Commissione, anche attraverso la sottocommissione "comunicazione e informazione su servizi e iniziative del territorio" di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento, dovranno tenere incontri periodici con cadenza almeno semestrale con le comunità della diaspora. Gli esiti di tali incontri dovranno essere condivisi con la Commissione in composizione plenaria.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno la Commissione si impegna a presentare al Consiglio comunale il programma delle attività per l'anno successivo. Entro il mese di marzo dell'anno successivo la Commissione si impegna a presentare al Consiglio comunale altresì la relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 5 – Struttura organizzativa

1. La Commissione è costituita da un numero di componenti compreso tra un minimo di 13 ed un massimo di 25, eletti/e secondo le seguenti modalità. Per ogni

1500 persone di origine straniera non comunitarie ed apolide residenti nella Città di Padova alla data del decreto di indizione dell'elezione è calcolato un seggio per la Commissione. Superata la soglia dei multipli di 1500 anche di una sola unità si calcola un ulteriore componente fino al raggiungimento del limite massimo di cui sopra.

2. Tutte le comunità straniere più numerose nel territorio cittadino – devono intendersi tali quelle con un numero di residenti pari o superiore a 400 unità – devono essere rappresentate all'interno della Commissione. Le modalità di attribuzione dei seggi funzionali a rendere operativo il suddetto principio saranno esplicitate in apposito disciplinare. Le comunità con un numero di residenti inferiore alla suddetta soglia saranno comunque valorizzate tramite l'elezione di rappresentanti con le modalità previste dal comma 3.

3. In sede di elezione della Commissione, ogni elettore/elettrice potrà esprimere sino a due preferenze; qualora siano espresse due preferenze, le stesse dovranno essere riferite a due persone candidate appartenenti l'una a una delle comunità più numerose ai sensi del comma 2, l'altra a una delle comunità meno numerose.

4. In caso di doppia preferenza dovrà esservi altresì alternanza di genere, a garanzia della rappresentanza di genere.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo rende nulla la preferenza assegnata alla persona candidata più anziana.

6. La Commissione potrà designare all'interno di ogni Commissione consiliare e nelle Consulte di Quartiere una persona delegata con diritto di parola ma senza diritto di voto.

7. Tutte le proposte di cui al comma precedente e di cui all'articolo 9, comma 4, dovranno essere state preventivamente approvate dalla Commissione.

8. Il Consiglio comunale individua due consigliere/i - di cui una persona di minoranza - ed assegna loro il compito di curare i rapporti con la Commissione. L'eventuale mancanza di tale indicazione non influirà sull'attività della Commissione.

Art. 6 – Nomina e durata della Commissione

1. Sono componenti della Commissione le/i candidate/i dichiarate/i elette/i a seguito delle elezioni svolte a norma di apposito disciplinare.

2. In caso di dimissioni o decadenza di una/un componente della Commissione, subentra la/il prima/o delle/dei non elette/i garantendo, ove possibile, le caratteristiche della rappresentatività dell'organismo ai sensi dell'art. 5.

3. La Commissione ha una durata di 5 anni.

Art. 7 – Insediamento

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione delle/degli elette/eletti, il/la Sindaco/a provvede a convocare la prima seduta della Commissione.

Art. 8 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dalla/dal Presidente o su richiesta di un quarto dei/delle componenti, entro 15 giorni dalla richiesta, con un preavviso di almeno 5 giorni dall'adunanza con le modalità di cui al successivo comma 3. In caso di urgenza la Commissione può essere convocata dalla/dal Presidente con un preavviso ridotto a 48 ore.

2. Se ritenuto opportuno in relazione alle materie da trattare, la Commissione può essere convocata altresì dal/la Sindaco/a di propria iniziativa, o dalla Giunta Comunale, o su richiesta di almeno un quarto delle/dei componenti del Consiglio Comunale, o ancora su richiesta di una Commissione consiliare o delle Consulte di Quartiere rispettivamente per il tramite del/della Presidente del Consiglio Comunale o del/la Sindaco/a.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare e deve essere inviato, di norma, a mezzo di strumenti telematici alle/ai componenti.

4. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno 6 volte all'anno, di norma una volta ogni due mesi.

Art. 9 – Presidente e Vice Presidente

1. Nella prima seduta la Commissione elegge tra le/i propri componenti una/un Presidente e una/un Vice Presidente. La/Il Presidente rappresenta la Commissione nei confronti del Comune e della cittadinanza. La/Il Vice Presidente svolge le funzioni presidenziali in caso di assenza, impedimento o vacanza della/del Presidente.

2. La/Il Presidente e la/il Vice Presidente sono eletti/e dalla Commissione a maggioranza assoluta delle/dei componenti; qualora dopo tre votazioni non venga raggiunta la maggioranza assoluta, è sufficiente la maggioranza dei/delle presenti, purché questi siano in numero pari o superiore alla metà delle/dei componenti la Commissione.

3. La durata dell'incarico di Presidente è fissata in dodici mesi, decorsi i quali la/il Vice Presidente subentra automaticamente nella carica di Presidente. Seguono le elezioni della/del nuova/o Vice Presidente, con le modalità di cui al comma 2.

4. La/Il Presidente, o la/il Vice Presidente della Commissione, partecipa alle sedute del Consiglio comunale con facoltà di parola - previa autorizzazione della/del Presidente del Consiglio comunale - ma senza diritto di voto, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. La/Il Presidente e la/il Vicepresidente hanno il compito di:

a) predisporre l'ordine del giorno degli argomenti da discutere nella seduta da convocare;

- b) convocare e presiedere la Commissione, dirigerne i lavori, porre in votazione gli atti di competenza e proclamare il risultato;
 - c) presiedere le riunioni degli eventuali gruppi di lavoro su richiesta dei/delle persone che coordinano gli stessi;
 - d) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
 - e) farsi interprete presso il/la Sindaco/a dei programmi e delle iniziative proposte dalla Commissione;
 - f) rendere conto alla Commissione dell'attività svolta dalla Presidenza e delle posizioni prese in Consiglio comunale.
6. La/Il Presidente stabilisce un rapporto diretto con la cittadinanza ed a questo scopo dedica un'attività di ricevimento del pubblico, alternandosi con la/il Vice Presidente, presso la sede della Commissione.

Art. 10 – Sottocommissioni

1. Al proprio interno la Commissione deve istituire tre sottocommissioni permanenti che si occupano, rispettivamente, di:

- a) comunicazione e informazione su servizi e iniziative del territorio;
- b) promozione delle diverse culture;
- c) osservatorio sulle buone pratiche e sugli ostacoli all'inclusione.

2. Possono far parte delle sottocommissioni anche consulenti e persone esperte esterne/i e rappresentanti delle nuove generazioni, ma in numero non superiore ai/alle componenti interne/i. La Commissione può altresì organizzarsi in ulteriori sottocommissioni tematiche e gruppi di lavoro, dei quali possono far parte esperte/i e/o rappresentanti di Enti e Istituzioni cittadine.

3. Le sottocommissioni permanenti sono presiedute da una/un coordinatrice/coordinatore scelta/o tra i/le componenti della Commissione all'interno della sottocommissione stessa e il suo incarico avrà durata corrispondente alla durata della Commissione.

Art. 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta delle/dei sue/suoi componenti. In seconda convocazione la seduta è valida se è presente almeno un terzo delle/dei sue/suoi componenti.

2. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle proposte di modificazione del presente regolamento ai sensi del successivo art. 12, le deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza delle persone presenti.

3. Le deliberazioni della Commissione non sono vincolanti per gli organi del Comune di Padova.

Art. 12 – Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio comunale sentito il parere della Commissione. Quest'ultima può proporre al Consiglio comunale la modifica del presente regolamento, con deliberazione approvata dai due terzi delle/dei sue/suoi componenti.

Art. 13 – Regolamento interno

1. Entro 90 giorni dal suo insediamento, la Commissione deve dotarsi di un proprio regolamento interno; esso integra il presente regolamento e non può essere in contrasto con i suoi principi.

2. La Giunta comunale dovrà prendere atto di tale regolamento interno ai fini della sua esecutività.

Art.14 – Decadenza

1. Le/i componenti della Commissione che non intervengano per tre sedute consecutive della Commissione senza giustificati motivi, sono dichiarate/i decadute/i dalla/dal Presidente della Commissione stessa. La giustificazione delle assenze deve essere comunicata per iscritto alla/al Presidente.

Art. 15 – Scioglimento

1. Il/La Sindaco/a procede allo scioglimento della Commissione nei seguenti casi:

a) qualora le/i componenti rimasti in carica siano in numero inferiore al numero minimo previsto all'art. 5 comma 1 del presente regolamento.

b) su motivata deliberazione del Consiglio Comunale, approvata dalla maggioranza dei due terzi delle/dei componenti dello stesso.

2. In caso di scioglimento, le elezioni per la composizione della nuova Commissione devono svolgersi entro 6 mesi.

Art. 16 – Sede

1. Il Comune di Padova individua la sede che la Commissione può utilizzare per il suo funzionamento amministrativo e lo svolgimento della normale attività.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, da eseguirsi dopo l'esecutività della delibera di approvazione del Regolamento.